

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>In sede legislativa</i>	» 4
AFFARI ESTERI (III):	
<i>Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione</i>	» 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 5
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede referente</i>	» 7
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 9
<i>In sede referente</i>	» 9
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 11
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 14
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede referente</i>	» 16

TRASPORTI (X):

<i>In sede legislativa</i>	Pag. 17
<i>In sede referente</i>	» 18

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

»	19
FERRATA CORRIGE	» 19
CONVOCAZIONI	» 20
RELAZIONI PRESENTATE	» 25

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.
— Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Gaspari, il Ministro del tesoro, Colombo, il Sottosegretario di Stato agli esteri, Salizzoni.

Disegno e proposte di legge:

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (2475);

Abelli ed altri: Aumento dell'indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (146);

Carra: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (571);

Benocci ed altri: Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (790);

Barca ed altri: Norme concernenti compenso dei componenti dei seggi elettorali (2403);

Savoldi ed altri: Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (2409).

Dopo relazione favorevole del deputato Cossiga, la Commissione, approvato un emendamento sulla copertura finanziaria, indicato dalla V Commissione bilancio, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

Il Presidente dichiara assorbite le proposte nn. 146, 571, 790, 2403 e 2409.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Gaspari, il Ministro del tesoro, Colombo ed il Sottosegretario di Stato agli esteri, Salizzoni.

Disegno e proposta di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

Giomo ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2188).

La Commissione prosegue l'esame dell'emendamento governativo che modifica l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il deputato Biondi illustra il suo emendamento sostitutivo dell'emendamento governativo, che costituisce un concreto tentativo di conciliare gli interessi di chiarezza retributiva con gli interessi funzionali dell'Amministrazione.

Il Ministro Gaspari premette che il Governo, tenendo fede agli impegni globalmente assunti con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, non può non richiedere e sostenere l'approvazione anche dell'emendamento all'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il cui contenuto, più che sotto il profilo retributivo, va fondamentalmente considerato come lo strumento base per l'attuazione di un'organica riforma dell'intero apparato amministrativo sul piano sia organizzativo che funzionale.

In relazione, per altro, a talune perplessità insorte in ordine all'esatta portata di tale emendamento, intende chiarire, al di là di ogni possibile equivoco, quanto segue.

È stato sollevato da talune parti il dubbio che la nuova norma sull'attribuzione di potestà discrezionali ai funzionari direttivi di più elevata qualifica comporti una assunzione diretta, da parte dei medesimi, di responsabilità che, per dettato costituzionale (articolo 95), spettano esclusivamente ai Ministri.

Ritiene che il dubbio non ha ragione d'essere, giacché la responsabilità, di cui è cenno nel citato articolo 95, è essenzialmente di natura politica e incombe esclusivamente sui Ministri. Con l'emendamento proposto non si intende affatto rendere partecipi di tale responsabilità i funzionari direttivi, tanto è vero che questi ultimi, comunque, non possono interferire in materie che incidono su scelte ed orientamenti di carattere generale.

L'articolo 95 della Costituzione va, per altro, coordinato con il successivo articolo 97 che, nel dettare norme sull'organizzazione dei pubblici uffici, premesso che questi ultimi devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, prescrive che siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Corollario di detta disposizione è quella contenuta nell'articolo 28 della Costituzione, secondo la quale i funzionari sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

Le prerogative del Ministro restano in ogni caso integre, giacché tra i criteri direttivi proposti nell'emendamento in questione, sono stati espressamente compresi quelli che riaffermano i poteri di iniziativa, di coordinamento e di controllo del Ministro, nonché la facoltà di questi sia di avocare a sé, sol che ne ravvisi l'esigenza, la decisione di qualsiasi singolo affare, sia di procedere all'annullamento ed alla revoca d'ufficio degli atti emanati dai predetti funzionari. L'emendamento all'articolo 16 tende a rendere operante il dettato costituzionale contenuto nell'articolo 28.

Ricorda che già l'attuale ordinamento, in molteplici casi, prevede l'attribuzione agli organi burocratici di potestà discrezionali, senza che ciò abbia determinato il sorgere dei problemi cui si è fatto riferimento.

È stato, altresì, sollevato il dubbio che l'emendamento *de quo* comporti, per quanto attiene al nuovo trattamento economico dei

funzionari direttivi, l'agganciamento con quello previsto per il personale delle magistrature in tutte le qualifiche della carriera direttiva inferiore a quella di direttore generale.

Anche questo dubbio è destituito di fondamento. I criteri direttivi proposti sotto le lettere *f*) e *g*) rispecchiano fedelmente e chiaramente gli accordi raggiunti dal Governo con le organizzazioni sindacali nelle riunioni del 16 e 17 giugno 1969. In tali riunioni fu, al di sopra di ogni possibilità di dubbio, convenuto che il collegamento fra i trattamenti dei funzionari direttivi e quelli dei magistrati veniva stabilito unicamente al livello di direttore generale e consigliere di cassazione, e doveva essere inteso nel senso che al consigliere di cassazione sarebbe stato attribuito un trattamento economico pari a quello globalmente spettante al direttore generale.

Per quanto concerne gli altri livelli retributivi l'accordo è stato esplicitamente nel senso che essi sarebbero stati determinati in forma del tutto autonoma rispettivamente per le magistrature e per le carriere direttive, senza alcun collegamento fra le une e le altre, stabilendo per i magistrati, e per essi soltanto, l'adozione della scala parametrica prevista dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 (cosiddetta legge Piccioni). A conferma di ciò, ricorda che la stessa DIRSTAT aveva chiesto per la qualifica iniziale della carriera direttiva un parametro sensibilmente inferiore a quello prevedibile per l'uditor giudiziario, ma il Governo non ritenne di poter dare, in proposito, alcun affidamento.

Il Ministro Colombo rileva preliminarmente che il complesso degli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 808 costituisce la traduzione normativa degli accordi Governo-Confederazioni sindacali-Dirstat del marzo 1967 e del giugno 1969.

Dopo aver ricordato le varie fasi delle trattative, cui egli fu sempre attivo testimone, sviluppatasi anche in concomitanti rapporti ed accordi con i rappresentanti delle magistrature e del personale insegnante delle scuole, si sofferma, in particolare, sul contenuto dell'emendamento governativo, che modifica l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in relazione agli accordi stipulati tra Governo-Confederazioni sindacali-Dirstat, chiarendo che ogni altra interpretazione deve considerarsi assolutamente equivoca e può costituire violazione o tentativo di violazione dei citati accordi.

Il testo normativo costituisce, innanzitutto, una razionalizzazione delle funzioni attribuite alle diverse qualifiche direttive, anche se non

risolve il problema della determinazione della cosiddetta alta dirigenza, per il quale egli, in particolare, in sede di trattative sindacali presentò concrete proposte, che senza comprimere lo sviluppo di carriera degli attuali funzionari direttivi, servivano ad enucleare le funzioni effettivamente dirigenti nelle amministrazioni dello Stato, alle quali sarebbe stato preposto personale particolarmente qualificato. Tali proposte furono, in verità, respinte dai rappresentanti della Dirstat, sulla base della considerazione, che esse restringevano il numero degli alti dirigenti a non più di tremila persone.

Per quanto riguarda il trattamento economico da attribuire al personale direttivo, contesta ogni pretesa corrispondenza tra trattamento economico attribuito ai magistrati e trattamento economico attribuito alle corrispondenti qualifiche delle carriere direttive amministrative. Essa sarebbe, oltretutto, contraria alle posizioni differenziate di stipendio riconosciute dalla cosiddetta legge Piccioni, richiamata anche recentemente dai rappresentanti dei magistrati. L'unica equiparazione riguarda il trattamento del consigliere di cassazione, che è riportato a quello del direttore generale. Il capovolgimento dei termini di equiparazione può comportare conseguenze, che il Governo non può accettare e che sono fuori dagli accordi del giugno 1969. Attribuita tale posizione al direttore generale fuori dagli accordi devesi, altresì, considerare anche il mantenimento degli attuali rapporti tra trattamento economico dei direttori generali e trattamento economico delle altre qualifiche della carriera direttiva. Se tale rapporto si mantenesse, si arriverebbe, di fatto, alla creazione di quell'alta dirigenza, individuabile solo nel trattamento economico, che, invece, non rientra negli accordi stipulati.

Ribadisce che le tabelle di stipendio, che deriverebbero dall'approvazione della norma, di cui all'emendamento governativo, non sono state ancora determinate, per cui devono considerarsi, quanto meno infondate tutte quelle che dalle diverse parti sono state pubblicizzate.

Dopo aver sottolineato come l'emendamento al citato articolo 16 comporti miglioramenti per la carriera direttiva, sottolinea che gli accordi del giugno 1969 furono accettati, per la parte che riguarda la carriera direttiva, anche dalle Confederazioni sindacali. Ritene che la attuale formulazione normativa sia rispondente al contenuto di quegli accordi; a nome del Governo, tuttavia, non si dichiara contrario ad accogliere una formulazione più pre-

cisa, purché rispetti quegli accordi, che il Governo considera nella totalità organica come assolutamente inscindibili.

Il deputato Cossiga ribadisce la ambiguità del testo dell'emendamento all'articolo 16 presentato dal Governo e si dichiara favorevole ad una riedizione, che fissi e limiti gli accordi sindacali, secondo le dichiarazioni dei Ministri Gaspari e Colombo.

Il deputato Caruso si dichiara contrario ad ogni riedizione dell'articolo 16, che non risolve problemi dell'Amministrazione e tradisce gli accordi tra Governo e sindacati.

Il deputato Roberti non è contrario a che il Governo chiarisca la portata dell'articolo, ripresentandolo, dopo aver sentito i sindacati.

Il deputato Di Primio ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 16 rompa l'unità dell'Amministrazione dello Stato e che è opportuno in questa sede sopprimerlo, riservandosi con formale impegno ad approvare successivamente una legge, che concretizzi gli accordi sindacali per i funzionari direttivi, secondo le dichiarazioni dei Ministri Gaspari e Colombo.

Il deputato Biondi si dichiara favorevole ad adeguare il testo dell'articolo agli accordi enunciati dal Ministro Colombo e, in questo caso, si riserva di ritirare l'emendamento presentato.

Il deputato Galloni propone che la Commissione dia mandato al relatore di presentare un nuovo testo che corrisponda alle dichiarazioni dei Ministri Gaspari e Colombo.

Il deputato Cavallari chiede che il Ministro Colombo indichi quali siano gli aumenti tabellari previsti per la carriera direttiva.

Il deputato Senese richiama l'attenzione del Governo su alcuni problemi della carriera direttiva.

Il deputato Ciampaglia aderisce alla proposta Galloni, chiarendo che nella precedente seduta egli aveva sostenuto la opportunità di fusione tra carriere speciali e carriere direttive.

La Commissione, quindi, contrari i deputati del Gruppo comunista, il deputato Latanzi ed il deputato Di Primio, che si dichiarano favorevoli a concludere l'esame del disegno di legge, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di venerdì 15, alle ore 11, dando mandato al relatore di predisporre un nuovo testo dell'articolo 16, rispondente agli effettivi accordi, come enunciati dal Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 9,15. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Evangelisti.

Proposta di legge:

Maulini ed altri: Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali (*Parere alla VI Commissione*) (1633).

Su proposta del deputato Maggioni, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Parere alla VI Commissione*) (1639).

Su proposta del Presidente, è demandata ad un apposito Sottocomitato la formulazione del parere.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (primo provvedimento) (*Parere alla V Commissione*) (2495).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Calvetti: Istituzione a favore dei comuni di un diritto fisso per l'esame progetti edilizi e rimborso delle spese per sopralluoghi e controlli effettuati dal tecnico comunale nell'interesse dei privati (1628).

L'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,25.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 9,25. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo, Evangelisti.

Proposta di legge:

Evangelisti: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma (1354).

Dopo che il Presidente Mattarelli ha riferito le conclusioni favorevoli del Comitato ristretto incaricato di esaminare le proposte di legge istitutive di nuovi comuni, il deputato Simonacci raccomanda l'approvazione della proposta di legge.

Il deputato Flamigni dichiara che non è contrario al provvedimento ma chiede solamente un breve rinvio per evitare il pericolo — già verificatosi per Piombino e Follonica, a seguito della variazione territoriale recentemente approvata dalle Camere — di una sospensione delle imminenti elezioni amministrative nei comuni interessati.

L'esame è quindi rinviato ad una prossima seduta.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2330).

Il relatore Simonacci dopo una breve premessa sulle motivazioni di carattere economico-sociale che rendono particolarmente urgente l'approvazione del disegno di legge specialmente nella capitale dove l'attività cinematografica costituisce dopo l'edilizia — per altro in crisi — un settore di notevole rilievo che impegna molti lavoratori, si dichiara a favore del provvedimento anche se è consapevole che esso, tendendo soprattutto a rimediare ad alcune deficienze di carattere tecnico per rendere meglio operante la legge 1965 n. 1213, non risolve il problema della crisi del cinema che dovrà quanto prima formare oggetto di una nuova apposita legge organica.

Conclude dichiarando che si riserva di presentare emendamenti in sede di esame degli articoli.

La Commissione, sentito il rappresentante del Governo, delibera quindi di rinviare la discussione generale alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

AFFARI ESTERI (III)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente STORCHI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE.

Il Comitato procede all'audizione del professor Lionello Levi Sandri, Vicepresidente della Commissione delle Comunità Europee, il quale svolge un ampio intervento sui contenuti della politica sociale della Comunità e sui maggiori problemi che si pongono nell'attuale momento in materia di occupazione, di libera circolazione della mano d'opera, di coordinamento delle varie legislazioni nazionali, di riforma del fondo sociale e di politica di sviluppo regionale.

Nel successivo dibattito intervengono il Presidente Storchi e i deputati Lizzero, Pistillo, Sedati, Corghi, Macciocchi Maria Antonietta, Reale Giuseppe e Marchetti, ai quali replica il professor Levi Sandri fornendo i chiarimenti richiesti.

Il Presidente Storchi, dopo aver ringraziato il professor Levi Sandri, rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il ministro di grazia e giustizia Oronzo Reale e il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474).

Proseguendosi nell'esame del disegno di legge, il deputato Vassalli osserva che le recenti vicende politiche denotano chiaramente come il provvedimento sia in primo luogo diretto a fini di pacificazione sociale in relazione agli eventi dell'« autunno caldo ». L'amnistia generale si è inserita successivamente, per « forza d'abitudine » e a seguito di precisi accordi di Governo ai quali egli si sente impegnato. Soltanto per rispettare detti accordi non manifesterà dunque il suo dissenso sull'estensione del provvedimento di clemenza a reati privi di connessione con vicende sindacali e studentesche.

Non condivide le affermazioni del deputato Castelli che ritiene giustificata l'amnistia generale dalla mancata riforma di alcune parti del codice penale. Non è con tale istituto che si possono realizzare così delicati obiettivi, né si può convenire con l'invito del deputato Riz ad operare un deciso « colpo di spugna » che solennizzi ricorrenze storiche e faccia ragionevolmente escludere che di qui a breve si torni ad adottare un provvedimento siffatto. Ritiene invece che l'amnistia generale — poco convincente sotto un profilo morale — indurrà molto probabilmente a realizzare con minore sollecitudine le tanto attese riforme della legislazione penale.

In conclusione il deputato Vassalli si dichiara estremamente scettico circa gli asseriti benefici effetti dell'amnistia e dell'indulto generali, i quali — comunque modificati — saranno causa di disparità e di ingiustizia, come già lo furono e lo saranno tutti i provvedimenti analoghi.

Con questo spirito e con i limiti che ne derivano, accetterà nel voto il complesso del provvedimento proposto dal Governo e si accingerà all'esame dei singoli punti del disegno di legge e dei vari emendamenti, cercando di ispirarsi alla massima obbiettività, ma sapendo che il provvedimento resterà comunque, ed in grave misura, imperfetto.

Il deputato Bozzi è anch'egli convinto del fatto che l'amnistia, ogni amnistia, crea inevitabilmente ingiuste disparità. Nel caso di specie, poi, si è in presenza di una inaudita conclusione della polemica sulla cosiddetta repressione: a chi esigeva l'amnistia speciale si è replicato non con un diniego, ma aggiungendo l'amnistia generale.

È pertanto contrario al disegno di legge nel suo complesso, al quale ritiene che il ministro Reale abbia apposto la firma intimamente amareggiato.

Per quanto concerne la previsione di reati commessi in occasione di agitazioni sindacali e studentesche, « anche con finalità politiche » riconosce la difficoltà di distinguere nettamente ciò che concerne la politica da ciò che riguarda invece soltanto il mondo dei lavoratori e quello degli studenti: ma non ritenendo ammissibile codificare una siffatta connessione, propone pertanto di sopprimere quell'inciso.

Il gruppo liberale è comunque contrario all'amnistia particolare, che appare gravemente offensiva di un sindacalismo onesto. Non si può ammettere una rottura di confini tra le manifestazioni sindacali — che in un ordinamento democratico sono un fatto fisiologico — e l'area dell'illecito penale.

Per quanto riguarda l'amnistia generale, se concorda sull'urgenza di modificare il codice penale non condivide le conclusioni tratte dal deputato Castelli circa l'opportunità di varare intanto l'amnistia, codificando così un'ingiustizia che va invece rimossa.

Il deputato Benedetti rileva che tutti gli oratori intervenuti si sono soffermati espressamente o implicitamente sul tema politico centrale: la repressione. Non si può ragionevolmente sostenere che un così grave problema si risolverebbe in un equivoco: un equivoco che ha dato luogo a quattordicimila denunce penali.

Da parte democristiana si dice che il tema verrebbe chiuso dall'amnistia: ma esso permarrà invece in tutta la sua gravità sino a che le forze di maggioranza non assumeranno chiari impegni politici che facciano finalmente considerare chiuse le battaglie sindacali e studentesche.

Ai deputati Manco e Bozzi che hanno affermato di essere contrari al mantenimento dell'inciso « anche con finalità politiche » fa osservare come oggi in Italia i sindacati stiano facendo portatori di istanze non soltanto settoriali e affrontino grandi temi che hanno un indubbio contenuto politico. A tali considerazioni si ispirava la proposta di legge Giolitti, successivamente ritirata per non pregiudicare una più ampia applicabilità temporale dell'amnistia.

Conclude affermando la necessità di impostare il provvedimento in esame — ed il discorso politico che lo accompagna — non già in termini di rinuncia alla potestà punitiva, bensì inserendolo in una prospettiva politica che si articoli nella radicale ristrutturazione della legislazione penale vigente.

Il deputato Granzotto afferma che alle gravi lacerazioni sociali provocate dal codice penale fascista il gruppo del PSIUP ritiene si debba porre rimedio con l'adozione di una normativa democratica: verrà pertanto presentato tra breve dalla sua parte un progetto di legge in questo senso.

Rileva come si potrebbe forse anche escludere che dal vertice dell'esecutivo sia partita l'ondata repressiva, ma che non si può non sottolineare come parte della magistratura abbia dimostrato di applicare rigidamente le norme penali maggiormente lesive delle fondamentali libertà del cittadino.

Proporrà pertanto una serie di emendamenti al testo governativo per estendere il provvedimento di clemenza a ipotesi in cui la legislazione vigente più pesantemente risente l'influsso di concezioni autoritarie.

Il deputato La Loggia desidera evidenziare come la portata dell'amnistia sia particolarmente vasta: nel testo in esame sono ricomprese figure criminose che, attraverso il computo delle aggravanti, comporterebbero pene ben superiori ai cinque anni di reclusione.

Il disegno di legge si giustifica peraltro in considerazione della vigenza di una serie di norme penali che necessitano di una radicale revisione. Resta peraltro la considerazione dei risultati anche negativi che inevitabilmente si accompagnano ad ogni amnistia.

Per quanto concerne i singoli punti del disegno di legge, che si riserva di esaminare più analiticamente nell'ulteriore corso del dibattito, ritiene che meriti particolare considerazione l'inclusione nell'amnistia del reato di peculato per distrazione commesso per finalità concernenti la stessa pubblica amministrazione: non gli sembrerebbe infatti equo escludere dal beneficio, ad esempio, il sindaco che abbia destinato alla riparazione dell'acquedotto comunale, per evitare l'inquinamento delle acque, fondi stanziati per realizzare allacciamenti elettrici. Confida che la Commissione non si mostrerà insensibile rispetto a questa elementare esigenza di giustizia.

Il deputato Valiante afferma che l'istituto dell'amnistia ripugna allo Stato democratico, di cui svilisce le istituzioni, e si può pertanto accogliere solo in circostanze eccezionali in cui non ci si possa limitare ad abrogare norme superate.

Ritiene pertanto che l'amnistia particolare possa trovare giustificazione specie se alla volontà di pacificazione si accompagna il proposito di non procedere in futuro ad ulteriori atti di clemenza. Accetta invece l'amnistia generale senza entusiasmo, ma in adempimento di precisi accordi politici.

Dall'esame delle norme del disegno di legge gli sembra emerga l'opportunità di ancorare la concessione dell'amnistia non soltanto ad un massimo di pena edittale, ma anche alla pena concretamente irrogata o irrogabile ove non superi il limite di un anno e invita pertanto i membri della Commissione a considerare attentamente tale possibilità.

Il relatore Padula osserva che mentre dell'amnistia speciale verranno a beneficiare gli autori di reati anche di notevole gravità, la amnistia generale appare circoscritta a figure criminose cui si ricollegano sanzioni di minore entità. È tuttavia comune la matrice di ambedue le serie di norme, che mirano entrambe a realizzare l'esigenza di non punire fatti strettamente correlati a fondamentali esigenze di libertà e di democrazia.

Al deputato Bozzi fa osservare che il movimento sindacale sta elaborando un nuovo diritto sociale che non può non inserirsi nei problemi che investono l'intera società.

Invita i deputati Guidi e Granzotto a collaborare per ricercare, in ordine all'estensione dell'amnistia particolare anche a fatti originati da altre manifestazioni sociali, una soluzione soddisfacente: egli stesso presenterà un emendamento e considera in linea di massima accettabile un emendamento preannunciato dal deputato Vassalli. Non ritiene invece che si possano inserire senza difficoltà nell'amnistia speciale anche reati squisitamente politici che non presentino nesso con agitazioni sindacali o studentesche.

A proposito dell'inclusione del peculato nell'amnistia, osserva che il disegno di legge pone al riguardo una norma di portata assai limitata, che non porterebbe a risultati apprezzabili e offrirebbe lo spunto per valutazioni politiche gravi su un reato infamante senza cogliere la varietà delle situazioni che travagliano l'attività dei pubblici uffici nella vigenza di una normativa particolarmente severa.

Concorda con il deputato Valiante in ordine all'opportunità di ricollegare l'amnistia generale anche alla pena irrogabile in concreto se non superiore ad un anno. In ordine al limite temporale di applicabilità ritiene che i precedenti in materia autorizzino ad estendere sino al 7 aprile 1970 la portata del provvedimento.

Rileva l'esistenza di un generale accordo in ordine all'elevazione a due anni della misura dell'indulto e conclude auspicando che il disegno di legge in esame chiuda definitivamente un capitolo difficile della vita del paese, anche se direttamente connesso ad una positiva linea di sviluppo economico e sociale, e che l'atto di clemenza concerna essenzialmente quei reati la cui riforma si impone con carattere di urgenza.

Il Presidente rinvia quindi il seguito del dibattito alla seduta pomeridiana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 17,15. — *Presidenza del Vicepresidente ALESSI.* — Intervengono il ministro di grazia e giustizia Oronzo Reale ed il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474).

Il ministro Reale premette che le sue convinzioni personali lo porterebbero ad assumere nei confronti del disegno di legge in esame una posizione critica e di disagio, ma che ciononostante adempirà lealmente agli impegni di Governo assunti.

Osserva che ogni amnistia deve trovare giustificazione in una situazione eccezionale; ciò spiega perché nell'amnistia particolare siano ricomprese fattispecie ben più gravi di quelle contemplate dall'amnistia generale.

Per quanto concerne il dilemma circa l'alternativa o la concomitanza dei requisiti della « causa e dell'occasione », rileva che la seconda soluzione è consacrata dalla prassi e che anche il progetto di legge Giolitti nel titolo non adottava la formulazione disgiunta.

Quanto alla estensione dell'amnistia particolare anche a fatti connessi ad altre manifestazioni ed agitazioni sociali il Governo è orientato positivamente. Non ritiene invece di condividere la proposta del deputato Riz di estendere l'amnistia particolare ai reati di qualunque gravità purché non abbiano causato la perdita di vite umane. Del pari non gli sembra opportuno sconvolgere il sistema del codice penale per riferire la concessione dell'amnistia alla pena in concreto applicabile, col che si avrebbe una figura anomala che non rientra né nello schema dell'amnistia né in quello dell'indulto.

In ordine all'inclusione del peculato per distrazione, osserva che i pareri sono discordi: egli raccomanda l'approvazione della norma del testo governativo, ritenendo che questo vada ben oltre i traguardi già raggiunti con alcune sentenze della Corte di cassazione.

Quanto all'estensione dell'operatività del provvedimento nei confronti dei fatti commessi posteriormente alla data del 31 dicembre 1969, ritiene che le sentenze n. 171 del 1963 e n. 51 del 1968 della Corte costituzionale non autorizzino a ritenere con certezza che la suddetta modifica andrebbe esente da censure di incostituzionalità: se non si calpesta l'articolo 79, secondo comma, della Costituzione, certo lo si sfida quando si vuole superare la data di presentazione del progetto di legge socialista, cui sostanzialmente corrisponde la prima parte del disegno di legge.

Respinta una proposta del deputato Reggiani di anteporre nell'articolazione del provvedimento l'amnistia generale a quella particolare, la Commissione passa all'articolo 1,

che riguarda la concessione di amnistia per reati commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche.

Il Presidente avverte che in Assemblea è in corso una votazione a scrutinio segreto, e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,40.

Vengono preliminarmente esaminati gli emendamenti Manco, Riz, Sabadini, Granzotto, Vassalli, Padula, Coccia e Pellegrino, miranti ad estendere la portata dell'amnistia particolare.

Il relatore Padula ed il ministro Reale invitano i presentatori dei vari emendamenti concernenti la prima parte dell'articolo a ritirarli per rinviare al dibattito in Assemblea la ricerca di una più mediata soluzione estensiva ad altre ipotesi di manifestazioni o agitazioni collettive, aventi particolare rilevanza sociale, dell'amnistia particolare.

I deputati Riz e Sabadini ritirano i loro emendamenti subordinati, insistendo su quelli principali, l'uno mirante ad estendere l'amnistia ad ogni reato che non abbia portato alla perdita di vite umane, ed il secondo inteso a ricomprendere ogni reato commesso con finalità politiche o sociali, anche all'infuori di una connessione con agitazioni o manifestazioni sindacali e studentesche. Entrambi gli emendamenti vengono respinti, ed è del pari respinto l'emendamento Manco soppressivo del riferimento alle agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche.

Il relatore Padula ritira il suo emendamento aggiuntivo della parola « sociali », e il deputato Vassalli, premesso che il gruppo socialista aderirà alla formula governativa senza insistere sulla disgiuntiva tra « causa » ed « occasione », ritira il suo emendamento comprensivo anche delle agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale. Vengono ugualmente ritirati l'emendamento Coccia riguardante le controversie agrarie e l'emendamento Pellegrino concernente manifestazioni collegate a calamità naturali, anche in questi casi con riserva di trovare in Assemblea una più soddisfacente soluzione.

Respinti tutti gli altri emendamenti, viene quindi approvato l'articolo 1 del disegno di legge con due lievi modifiche proposte dal relatore Padula e dal deputato Vassalli alle lettere c) e d).

Pertanto resta stabilito che l'amnistia concerne reati commessi, anche con finalità poli-

tiche, a causa ed occasioni di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, purché la pena editale non superi nel massimo i cinque anni, peraltro con una serie di eccezioni in cui non vale detto limite (violenza o minaccia a corpo amministrativo, devastazione, incendio, interruzione di traffici ferroviari, diffamazione a mezzo della stampa, porto illegale di armi e istigazione o apologia riferita ai suddetti reati).

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegno e proposte di legge:

Aumenti degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (2475);

Abelli ed altri: Aumento dell'indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (146);

Carra: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (571);

Benocci ed altri: Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (790);

Barca ed altri: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (2403);

Savoldi ed altri: Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (2409);

(*Parere alla I Commissione.*)

Dopo illustrazione del Presidente Fabbri e dopo interventi dei deputati Ciccardini, De Laurentiis e Raucci, nonché del Sottosegretario Cattani, la Commissione, a' termini del secondo comma dell'articolo 30 del Regolamento, delibera di rimettere l'esame dei provvedimenti alla competenza della Commissione in sede plenaria, al fine di considerarli congiuntamente al primo provvedimento di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, cui la iniziativa legislativa governativa fa riferimento per la copertura della maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

Disegno di legge:

Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (2494).

Su proposta del Presidente Fabbri, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raucci manifesta notevoli perplessità ed ampie riserve per il nuovo ulteriore onere di carattere corrente autorizzato con il provvedimento in esame, al di fuori di una organica visione di riassetto delle retribuzioni statali e destinato al finanziamento di spese per retribuzioni di lavoro straordinario, che saranno certamente erogate con criteri discriminatori e non per esigenze obiettive della pubblica amministrazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (primo provvedimento) (*Parere della II e della IV Commissione*) (2495).

Il relatore Mussa Ivaldi Vercelli illustra ampiamente il primo provvedimento di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso, resosi necessario, tra l'altro, per la iscrizione in bilancio delle spese occorrenti per le elezioni dei consigli comunali e provinciali e dei primi consigli delle regioni a statuto ordinario. Osserva peraltro che il progetto di legge in esame, secondo quanto dichiarato nella stessa relazione introduttiva, sconta anticipatamente i maggiori oneri derivanti, a carico dello Stato, dalle nuove misure delle indennità spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, proposte da una iniziativa legislativa governativa anch'essa all'esame della Commissione bilancio. Poiché una legge di bilancio non può preventivamente considerare maggiori spese non ancora legislativamente autorizzate, ritiene che il disegno di legge in esame debba essere modificato nel senso di trasferire dal capitolo n. 1148 del bilancio Interno al capitolo n. 3523 (fondo globale) del bilancio Tesoro l'onere conse-

guente all'attuazione del disegno di legge sull'aumento delle indennità ai componenti dei seggi elettorali e contestualmente inserire apposita postazione di 1.800 milioni nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Con le considerazioni e le conclusioni del relatore concorda il Presidente Tremelloni, il quale rileva l'assoluta impossibilità di approvare la nota di variazioni nel testo proposto dal Governo, che già sconta le implicazioni finanziarie di un provvedimento non ancora legislativamente perfezionato. Lamenta, altresì, che la individuazione dei capitoli oggetto delle variazioni di bilancio non è sempre comprensibile per la incompletezza della definizione, sicché non risulta agevole la ricognizione della destinazione delle spese in aumento o in diminuzione. Qualche preoccupazione manifesta, infine, a proposito delle variazioni concernenti capitoli di spesa per la corresponsione di compensi speciali al personale.

Dopo che il Sottosegretario Cattani ha dichiarato di rimettersi alla Commissione (pur sostenendo la validità e la legittimità dell'impostazione della nota di variazione quale presentata dal Governo), la Commissione approva i singoli articoli del disegno di legge, senza modificazioni, e le annesse tabelle con le seguenti modifiche:

a) aumento dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro da 525.934.400.000 a 527 miliardi 734.400.000;

b) conseguente inserimento nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro della voce « Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali »: lire 1.800 milioni;

c) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1148 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da 11.500 a 9.700 milioni.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Mussa Ivaldi Vercelli di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente Tremelloni si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno e proposte di legge:

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (2475);

Abelli ed altri: Aumento dell'indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (146);

Carra: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (571);

Benocci ed altri: Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (790);

Barca ed altri: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (2403);

Savoldi ed altri: Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (2409);

(Parere alla I Commissione).

Il relatore Fabbri illustra ampiamente il disegno e le proposte di legge e ricorda le ragioni per le quali il Comitato pareri ha ritenuto opportuno rimetterne l'esame alla competenza della Commissione in sede plenaria. In relazione alle modifiche testé introdotte dalla Commissione nel primo provvedimento di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, il relatore propone di subordinare il parere favorevole della Commissione all'inserimento nel testo del disegno di legge n. 2475 di un articolo aggiuntivo che, valutata la maggiore spesa implicata a carico dello Stato in lire 1.800 milioni, ponga la stessa a riduzione del fondo globale 1970, con utilizzo della postazione testé introdotta nella nota di variazione.

Il deputato Ciccardini ritiene che la Commissione debba proporre alla competente Commissione di merito la soppressione dell'ultimo periodo rispettivamente del primo e secondo comma dell'articolo unico del progetto di legge governativo (che attribuisce ai funzionari statali il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita), sottolineando che la funzione esercitata dal presidente e dagli scrutatori degli uffici elettorali non può essere collegata e subordinata alla qualifica ricoperta da dipendenti statali nell'ambito della pubblica amministrazione.

Con la proposta del deputato Ciccardini manifestano consenso tanto il deputato Ferri Giancarlo quanto il Sottosegretario Cattani.

A sua volta, il relatore Fabbri ritiene non fondato il rilievo mosso dal deputato Ciccardini, in quanto si tratta non di onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali, ma di indennità di missione, che evidentemente debbono essere commisurate alla qualifica ricoperta dai singoli dipendenti statali.

Dopo un breve intervento del Presidente Tremelloni, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2475, a condizione che il testo del disegno

di legge medesimo risulti integrato dall'inserimento del seguente articolo aggiuntivo:

« All'onere derivante a carico dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione, a maggioranza, richiama l'attenzione della competente Commissione di merito sulla esigenza di valutare attentamente l'opportunità di mantenere o meno nel testo del disegno di legge il principio di un trattamento di missione differenziato nei confronti dei funzionari statali che rivestano determinate qualifiche (ultimo periodo del primo e del secondo comma dell'articolo unico).

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge nn. 146, 571, 790, 2403 e 2409 entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura contenute nel disegno di legge n. 2475.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 7 relativo all'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Risultano respinti al punto 1 l'emendamento Borraccino, inteso ad assoggettare alla imposta i trasferimenti effettuati da società, e l'emendamento Castellucci, tendente ad escludere dall'imposta gli incrementi di valore dei beni appartenenti ad imprese agricole. Al punto 2 risulta respinto l'emendamento Vespignani tendente ad assoggettare all'imposta gli incrementi di valore, superiori a cento milioni, delle aree fabbricabili anche

in caso di non trasferimento. Al punto 3 risulta respinto l'emendamento Santagati inteso ad eliminare il riferimento ultradecennale. Al punto 4 risulta respinto l'emendamento Vespignani, aggiuntivo, tendente ad escludere dall'imposizione le abitazioni ad uso delle famiglie, i laboratori artigiani e gli edifici rurali. Al punto 5 è respinto l'emendamento Serrentino inteso a specificare il calcolo incrementale medio annuo. Parimenti al punto 5 risulta respinto l'emendamento Specchio inteso ad elevare le aliquote d'imposta. Risultano invece accantonati e trasferiti al punto 11 tre emendamenti comunisti relativi all'accertamento da parte dei comuni.

La Commissione approva quindi, salvo coordinamento, l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 8 relativo alle imposte di bollo, registro, ipotecarie, e alle tasse di concessione governativa.

Risultano respinti: un emendamento Santagati interamente soppressivo; altro emendamento Santagati soppressivo del punto 1; l'emendamento Castellucci, al punto 2, inteso ad esentare gli atti relativi a trasferimenti di terreni per la formazione della piccola proprietà contadina. Un emendamento Specchio relativo alle cooperative è trasferito all'articolo 10. Risulta invece respinto un emendamento Santagati tendente alla « radicale semplificazione » delle imposte oggetto dell'articolo 8, mentre risulta approvato un emendamento aggiuntivo frutto della congiunta iniziativa dei deputati Serrentino e Santagati (per cui il Governo si rimette alla Commissione) che recita:

« 4) esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti già assoggettati ad altre imposte ».

La Commissione respinge quindi l'emendamento aggiuntivo Specchio inteso a ridurre a livello simbolico le tasse di concessione governative, e respinge l'emendamento aggiuntivo Castellucci inteso all'inasprimento delle imposte per i trasferimenti di terreni fra soggetti che non siano imprenditori agricoli.

La Commissione approva quindi l'articolo 8 con riserva di coordinamento del punto 1 per la parte concernente l'ICO.

Passando all'articolo 9 relativo alle successioni e donazioni la Commissione respinge un emendamento Santagati, illustrato dal proponente, al punto 4, relativo al cumulo delle liberalità ed inteso alla loro rettifica mediante coefficienti.

La Commissione respinge, al punto 5, l'emendamento soppressivo Santagati, mentre approva, sempre al punto 5, l'emendamento subordinato Santagati cui si dichiara favorevole il relatore Bima e per il quale il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione. L'emendamento recita:

« Al punto 5 sostituire le parole: o del consumo del ricavo, con le parole: o la prova valida del consumo del ricavo ».

Sempre al punto 5 risulta invece respinto un emendamento Santagati inteso a fissare mezzi tassativi di prova per i casi di simulazione.

Risulta invece approvato, contrario il Governo, il seguente emendamento aggiuntivo Specchio ed altri:

5-bis) detrazione, ai fini dell'imponibile, della casa di abitazione propria sino a un valore di 20 milioni, di quanto forma parte integrante dell'azienda artigiana e commerciale sino ad un valore non superiore a 60 milioni, nonché dell'azienda agricola dei coltivatori diretti.

Un emendamento Cirillo al punto 8 relativo alla deduzione di tributi assolti all'estero risulta precluso da precedenti votazioni all'articolo 3.

Respinto risulta invece un emendamento aggiuntivo Santagati, illustrato dal proponente, inteso ad ammettere al passivo dell'asse ereditario le somme dovute dal *de cuius* all'amministrazione pubblica.

La Commissione approva quindi l'articolo 9 con le modifiche sopra riferite e salvo coordinamento.

All'articolo 10, che contempla i criteri per i regimi di agevolazione e di esenzione (accantonati *sub* articolo 10-bis tutti gli emendamenti relativi alla cooperazione ed all'artigianato) la Commissione respinge un emendamento Castellucci al punto 1 tendente a continuare ad escludere dai tributi i redditi di natura agricola attualmente esenti da imposta. Il deputato Santagati ritira quindi due emendamenti relativi al rispetto dei diritti acquisiti in materia di imposte. Risulta poi respinto un emendamento Raffaelli inteso ad escludere dalle facilitazioni gli acquisti immobiliari « eccedenti un modesto investimento ».

Risultano quindi respinti due emendamenti Silvestri intesi a trasferire dal regime previsto al punto 3 (aliquota del 20 per cento) a quello previsto al punto 2 (esclusione

dal computo del reddito complessivo) le obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali.

La Commissione approva invece al punto 4 il seguente emendamento Napolitano Francesco cui si dichiarano favorevoli relatore e Governo.

« Sostituire le parole: dall'articolo, con le parole: dagli articoli 1751 e ».

L'emendamento Vespignani relativo alla estensione della ritenuta d'acconto per il pagamento di emolumenti professionali per attività svolte a favore di enti pubblici, società ed imprese, viene accantonato e trasferito all'articolo 11.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 con le modifiche adottate, e salvo coordinamento del punto 5 per la parte relativa all'ICO. La Commissione accantona quindi l'articolo 11.

All'articolo 12, relativo all'amministrazione finanziaria, la Commissione respinge un emendamento Santagati inteso a valutare preferenzialmente il merito in confronto all'anzianità, criterio questo che il Governo dichiara non potersi accettare per la sola amministrazione finanziaria.

Il deputato Raffaelli dichiara di ritirare un emendamento aggiuntivo inteso a far affluire all'anagrafe tributaria le fatture dell'IVA, dopo che il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, ha dichiarato che la precisazione è pleonastica in quanto è già compreso nel concetto di anagrafe tributaria il criterio della raccolta di tutti gli elementi caratteristici della capacità contributiva individuale, comprensiva di tutti i dati emergenti dalle denunce IVA.

L'emendamento Raffaelli, relativo al segreto bancario viene accantonato e trasferito all'articolo 11. La Commissione respinge quindi un emendamento aggiuntivo Napolitano Francesco inteso alla istituzione di un apposito ufficio presso il Ministero delle finanze per la creazione di corsi di addestramento, e per il coordinamento delle norme di applicazione tributarie.

L'articolo 12 è quindi approvato nel testo del disegno di legge.

Dopo interventi del Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli, dei relatori Silvestri e Bima, dei deputati Giovannini, Patrini, Serrentino, Colombo Vittorino, Zamberletti, Vespignani, Finelli e Pandolfi la Commissione approva, facendolo proprio all'unanimità, il seguente articolo 13-bis frutto della congiunta iniziativa dei deputati Gio-

vannini, Patrini, Silvestri, Carrara Sutour, Santagati, Serrentino, cui si dichiara favorevole il Governo:

ART. 13-*bis*.

In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge, verranno emanate norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita, da ciascuna unità lavorativa, del personale delle imposte di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1° gennaio 1970.

La Commissione delibera quindi di coordinare, sotto tale articolo, eventuali emendamenti concernenti il personale (diverso da quello indicato nell'articolo 13-*bis*) che dovessero rendersi necessari a seguito delle modifiche apportate al complesso della legge.

La seduta, sospesa alle 12,30, riprende alle 17,30.

Alla ripresa pomeridiana la Commissione passa all'esame dell'articolo 14. Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Vespignani, De Ponti, Pandolfi, del relatore Silvestri e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, sui problemi relativi alla finanza locale e sulle clausole di savaguardia contemplate dall'articolo 14, la Commissione approva l'articolo medesimo nel testo del disegno di legge dopo aver respinto tre emendamenti Vespignani; il primo tendente a trasformare il criterio d'intervento statale basato sull'andamento del reddito nazionale nel criterio di imputazione ai bisogni degli enti locali, il secondo inteso ad eliminare la dizione « annualmente decrescente » riferita alla somma da erogare per il risanamento dei bilanci locali ed il terzo inteso a fissare criteri di ripartizione fra comuni e tendente a determinare direttive per il graduale risanamento della situazione debitoria degli enti locali.

All'articolo 15, dopo interventi dei deputati Raffaelli, Santagati e Pandolfi e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, la Commissione modifica, su congiunta iniziativa dei deputati Santagati e Raffaelli, consentiente il Governo, il primo comma che risulta del seguente tenore:

« Le disposizioni previste dagli articoli precedenti saranno emanate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge or-

dinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai presidenti delle rispettive assemblee, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1972 ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli altri commi dell'articolo 15 dopo che il deputato Cirillo ha ritirato un emendamento inteso a prevedere la consultazione degli organi sindacali e cooperativi e per il quale il Sottosegretario Macchiavelli, si dichiara totalmente contrario, pur assicurando che le esigenze ed i pareri delle predette organizzazioni saranno dal Governo tenuti presenti.

Il deputato Raffaelli interviene quindi sull'articolo 16 concernente la delega al Governo per il secondo biennio di applicazione della legge, sviluppando e motivando la contrarietà della sua parte all'articolo in questione.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione a martedì alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla difesa, Lattanzio.

Il Presidente Mattarella, interpretando i sentimenti dei commissari, commemora il deputato Vergani, membro della Commissione, recentemente scomparso.

Dopo che il deputato Fasoli ha ricordato la vita dello scomparso, il Sottosegretario Lattanzio si associa, a nome del Governo, al cordoglio manifestato.

Disegno di legge:

Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane (2129).

Il relatore de Meo illustra il provvedimento raccomandandone l'approvazione.

Il deputato Nahoum si dichiara contrario poiché ritiene che i fondi implicati dal disegno di legge possano essere impiegati più proficuamente per aiuti civili ai paesi bisognosi.

Il deputato Caiati è favorevole e sottolinea le indirette implicazioni positive del provvedimento ai fini di un consolidamento dei rapporti internazionali.

Il deputato Fasoli è contrario in quanto il disegno di legge favorisce il perdurare di certe discrasie sociali dei paesi sottosviluppati nei quali la classe militare è pressoché l'unica classe dirigente.

Dopo che il Presidente Mattarella si è associato alle considerazioni del deputato Caiati, il Sottosegretario Lattanzio sottolinea l'aspetto simbolico e morale del provvedimento.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli che vengono approvati senza modificazioni.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (2324).

Il relatore Lima riferisce sul provvedimento sottolineandone la positiva funzione di revisione delle attuali strutture ordinarie dei sottufficiali dell'Esercito per adeguarle in quantità e qualità alle moderne esigenze funzionali rese sempre più pressanti dalla continua evoluzione tecnologica in corso. Conclude, quindi, raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Fasoli esprime perplessità in quanto il disegno di legge opera una riforma sostanziale di un settore importante delle Forze armate senza che sia stato prima avviato, nonostante le richieste più volte avanzate dalla sua parte, un discorso globale di prospettiva sulla ristrutturazione delle Forze armate in generale. Chiede, poi, alcuni chiarimenti su talune parti del testo per cui chiede un aggiornamento della discussione.

Il deputato Gui sottolinea che solo lo stato di urgenza obiettiva e drammatica dei sottufficiali dell'Esercito ha motivato la presentazione immediata del disegno di legge per il quale è favorevole.

Il deputato Caiati, rilevato il carattere organico del provvedimento e la sua idoneità a soddisfare le mutate esigenze di impiego nonché le aspirazioni dei sottufficiali, si augura che la sua approvazione non venga eccessivamente ritardata.

Il deputato Buffone, pur auspicando che la Commissione sia tenuta al corrente delle iniziative intraprese dal Governo circa la ristrutturazione funzionale e operativa delle Forze armate, si dichiara favorevole al provvedimento per la soluzione da esso data a problemi ormai non più differibili.

Dopo che il deputato D'Auria si è associato al deputato Fasoli, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Al termine della seduta il Sottosegretario Lattanzio illustra e spiega l'attività e le iniziative prese dal Governo in tema di concessioni di medaglie e vitalizi all'ordine di Vittorio Veneto.

Il deputato Lombardi Mauro Silvano sollecita la discussione della proposta di legge n. 1554. Il Presidente Mattarella prende atto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Misasi ed i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Rosati e Biasini.

Disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (*Parere alla IV Commissione*) (2477).

Su proposta del relatore Elkan, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori «fuori ruolo» (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione, e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative

alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il relatore Dall'Armellina, più che soffermarsi sugli aspetti generali della scuola che sono connessi al problema dei professori fuori ruolo, dichiara di volersi occupare specificamente delle questioni concrete emerse nel corso della discussione. Dopo aver ricordato che si tratterà comunque di un provvedimento-ponte in attesa della riforma universitaria e della riforma della scuola media superiore, osserva che il punto di maggiore accordo emerso dalla discussione è quello riguardante la sostituzione dell'attuale concorso di abilitazione con i corsi abilitanti. Altri punti comuni riguardano: i contenuti culturali di tali corsi che, in sostanza, corrispondono ai contenuti indicati nelle conclusioni del comitato ristretto; la richiesta del massimo di autogestione dei corsi pur nelle differenze di posizioni circa il modo di realizzare tale autogestione; il decentramento territoriale dei corsi che, a suo giudizio, dovrà essere temperato da opportuni controlli centrali; l'utilizzazione dei corsi anche per l'aggiornamento culturale degli insegnanti. Altri punti più specifici sono: l'accelerazione dell'immissione in ruolo degli insegnanti già abilitati; la necessità di ammettere ai corsi anche gli insegnanti non abilitati che insegnano, indipendentemente dall'anzianità di insegnamento; la durata annuale dei corsi abilitanti che dovranno concludersi con una tesina e relativa discussione, a cui seguirà l'espressione di un giudizio in centesimi che consentirà l'inserimento in graduatoria; l'esigenza che anche ai giovani che stanno per laurearsi sia consentita la possibilità di partecipare ai corsi abilitanti e, successivamente, di entrare in ruolo dopo un certo numero di anni ovvero immediatamente superando uno specifico concorso relativo ad una percentuale di posti riservati. Si chiede tuttavia, come dubbio personale, se sia consigliabile un corso abilitante unico tanto per i giovani che per gli insegnanti più anziani. Osserva che l'organizzazione dei corsi e la determinazione concreta dei loro contenuti culturali dovranno essere demandati ad un comitato ministeriale, la cui composizione sarà uno dei punti da discutere in Commissione. Conclude preannunciando a breve sca-

denza la distribuzione di un testo unificato delle proposte di legge che ha quasi ultimato di redigere.

Il Ministro della pubblica istruzione, Misasi, concordando in linea di massima sui concetti espressi dal relatore, ribadisce l'urgenza del provvedimento e prospetta alla Commissione l'opportunità che venga richiesta la sede legislativa nel momento in cui sarà ultimato il testo unificato preannunciato dal relatore. Afferma che il provvedimento viene incontro a due esigenze: da un lato quella di risolvere la situazione di persone che insegnano già da molti anni nella scuola; dall'altro, quella di porsi come tentativo di instaurare un nuovo sistema di reclutamento che si sostituisca agli attuali meccanismi ormai superati ed in particolare al concorso di abilitazione. Dichiarandosi d'accordo sul posto orario, sulla non licenziabilità e sull'istituzione dei corsi abilitanti, osserva tuttavia che il provvedimento interferirà in qualche modo con altri provvedimenti. Tra questi ultimi il nuovo piano quinquennale della scuola nel quale si dovrà stabilire il limite di alunni per classe, la gratuità della scuola, un efficiente funzionamento del dopo-scuola. Ritene perciò che il limite di alunni per classe, che in sede di comitato ristretto si sarebbe voluto inserire nei provvedimenti attualmente in discussione, potrà invece più opportunamente costituire oggetto di un ordine del giorno. Interferenze si avranno anche con il provvedimento che dovrà definire lo stato giuridico degli insegnanti in relazione al problema della formazione del comitato ministeriale da cui dipenderanno i corsi abilitanti. Eguale discorso per quanto riguarda la riforma universitaria poiché al Senato è emerso l'orientamento di affidare ai dipartimenti mediante un corso post-laurea la preparazione degli insegnanti. Perciò, i provvedimenti in esame sono importanti per il rifiuto del vecchio sistema di abilitazione e per l'affermazione del metodo dei corsi abilitanti. Tuttavia tali provvedimenti, per le interferenze messe in luce, avranno un carattere di definitività soltanto parziale: mentre l'affermazione del principio sarà definitiva, l'attuazione di esso rimarrà sperimentale anche per la diversa situazione dei singoli insegnanti ai quali si riferirà. Esprime qualche dubbio sulla soluzione proposta in relazione alla evidente necessità di definire programmaticamente la quantificazione annua dei posti disponibili ai quali si potrà accedere; altrimenti, se tale limitazione non verrà considerata, si potrà correre il rischio di ritrovarsi in un

prossimo futuro in una situazione analoga a quella di oggi. Malgrado tali dubbi, si dichiara tuttavia disposto al riguardo ad accedere alla soluzione cui aderirà la Commissione. Conclude auspicando l'approvazione dei provvedimenti all'ordine del giorno prima della prossima chiusura della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.*

Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori «fuori ruolo» (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori «fuori ruolo» (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2662);

Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per la assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351).

Il relatore Dall'Armellina dà lettura del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno. La Commissione delibera di adottare tale testo unificato come testo base e di trasmetterlo alle Commissioni I e V per i prescritti pareri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Mannironi e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Disegni di legge:

Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2354);

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2356).

Chiusa la discussione generale, replica brevemente il relatore Amodio, sollecitando la rapida approvazione dei due provvedimenti, vivamente attesi dalle categorie interessate.

Interviene, quindi, il ministro Mannironi, che afferma preliminarmente essere i due disegni di legge gli strumenti più adatti per aumentare il tonnellaggio globale della flotta, che oggi non corrisponde al notevolissimo incremento del traffico. Rileva in particolare, che con l'applicazione delle due leggi in esame si prevede di poter raddoppiare quasi, in un quinquennio, il tonnellaggio attuale, risultato che potrà contribuire notevolmente a riportare in attivo la bilancia dei pagamenti. Dopo aver fatto osservare che la legge sul credito navale potrà essere efficacemente utilizzata anche dalla Finmare la cui flotta ha avuto uno sviluppo inferiore alla media nazionale soprattutto per la limitatezza degli stanziamenti, sottolinea altresì l'opportunità del provvedimento relativo alla demolizione del naviglio vetusto, con il quale si può realizzare lo svecchiamento della flotta e quindi il suo potenziamento qualitativo.

Dopo aver dato ragione di alcuni emendamenti ai due provvedimenti, conclude sollecitando la rapida approvazione degli stessi.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge n. 2354 con due emendamenti proposti dal Governo sostitutivi degli articoli 5 e 6, intesi a ripartire diversamente lo stanziamento complessivo di lire 5 mila milioni fra gli anni finanziari dal 1970 al 1974.

La Commissione approva, poi, gli articoli del disegno di legge n. 2356, con alcuni emendamenti proposti dal Governo (che assorbono gli emendamenti Guerrini precedentemente presentati) che elevano di 700 milioni i limiti di impegno originariamente previsti dal disegno di legge e determinano in una nuova misura l'interesse sui mutui concessi per il credito navale.

La Commissione approva altresì un articolo aggiuntivo Merli che dà facoltà anche agli

istituti di credito di diritto pubblico ed alle banche di interesse nazionale di effettuare e gestire le operazioni di credito navale.

Dopo dichiarazioni di voto dei deputati Monaco e Azimonti i quali, con diverse motivazioni, preannunziano il voto favorevole dei rispettivi gruppi e del deputato Ceravolo Sergio che annuncia l'astensione del gruppo comunista sul disegno di legge n. 2356 e il voto contrario sul disegno di legge n. 2354, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva i due provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Proposta di legge:

Maggioni: Obbligo dell'iscrizione del gruppo sanguigno nei documenti di identità (*Parere alla XIV Commissione*) (2426).

Il relatore Brizioli riferisce favorevolmente rilevando per altro che l'iscrizione del gruppo sanguigno sulle patenti di guida è già stato previsto dalla legge n. 1072 del 1962, rimasta inoperante per mancata emanazione del regolamento di esecuzione.

Dopo interventi del Sottosegretario Vincelli, dei deputati Monaco, Bianchi Gerardo, Cebrelli e Scianatico e del Presidente Guerrini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge nella misura in cui la materia non è già disciplinata dalle leggi vigenti.

La Commissione rileva altresì con vivo disappunto e preoccupazione che a tutto oggi dopo otto anni non è ancora stato emanato il regolamento previsto dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1072.

Il Sottosegretario Vincelli assicura il suo personale intervento per la sollecita emanazione di tale regolamento.

Proposta di legge:

Vassalli: Concessione di riduzioni ferroviarie agli impiegati dell'ISTAT collocati in quiescenza (902).

Il relatore Azimonti, che sottolinea il carattere perequativo della proposta di legge, propone di chiedere che la proposta stessa sia assegnata alla Commissione in sede legislativa con il parere della V Commissione, do-

vendo le riduzioni ferroviarie essere rimborsate all'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Con l'assenso del Governo, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta del relatore.

Proposte di legge:

Macchiavelli ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376);

(*Parere alla XIII Commissione*).

Il relatore Marocco precisa anzitutto come le condizioni particolari in cui si svolge il lavoro marittimo hanno reso necessario adottare norme particolari per l'ordinamento previdenziale dei lavoratori del mare. Tale situazione ha determinato la conseguenza che ai marittimi non sono stati in particolari estesi i benefici previsti dalla legge 30 aprile 1969, n. 153. Il relatore illustra, quindi, le due proposte di legge, rilevando come quella recante il n. 2376 abbia lo scopo di estendere anche ai lavoratori del mare la revisione degli ordinamenti pensionistici e le norme in materia di sicurezza sociale previsti dalla citata legge n. 153, mentre la proposta n. 392, abbia la più limitata finalità di contenere gli oneri previdenziali, soprattutto quelli a carico dei lavoratori, e di introdurre alcune modifiche per una più agevole applicazione della legge n. 658 del 1967.

Considerati gli scopi sociali che le due iniziative legislative intendono realizzare, il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo un intervento del deputato Ballarin, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, suggerendo alla Commissione di merito di tener conto anche della situazione pensionistica dei lavoratori del mare andati in pensione in data anteriore al 1° gennaio 1965.

Al termine della seduta, rispondendo al deputato Damico, il Sottosegretario Vincelli assicura che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha predisposto un vasto programma di potenziamento del servizio ferroviario interno ed internazionale a favore degli emigrati che dovranno recarsi a votare nei paesi di origine per le prossime elezioni regionali ed amministrative.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

Il deputato Buffone presenta alla Commissione uno studio integrativo della sua relazione sui problemi della ristrutturazione dei servizi di sicurezza, e ne illustra i temi essenziali.

La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 15.

Il Presidente Alessi prosegue nella sua esposizione riassuntiva delle risultanze della istruzione documentale e testimoniale sulle questioni da lui sottoposte alla Commissione

ai fini della stesura della relazione sui punti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge istitutiva.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* del 13 maggio 1970, nel comunicato della I Commissione (Affari costituzionali), a pagina 5, prima colonna, allo elenco delle proposte di legge riguardanti i benefici agli ex combattenti, aggiungere la seguente:

« PICA ed altri: Concorso speciale a preside di scuola media (1304) ».

Nel comunicato della II Commissione (Affari interni) in sede legislativa, a pagina 7, prima colonna in alto, deve intendersi soppressa tutta la parte relativa alla proposta di legge dei senatori VOLGGER e BRUGGER n. 2034.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e XIV (Igiene e sanità)

Venerdì 15 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369);

— Relatori: per la I Commissione Cavalari; per la XIV Commissione Barberi — (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Venerdì 15 maggio, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2188);

— Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (*Urgenza*) (434) — (*Parere della V e della II Commissione*);

FRANCHI ed altri: Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (86) — (*Parere della IV Commissione*);

LUZZATTO ed altri: Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (*Urgenza*) (639) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

CASCIO: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative (1292) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Lucifredi.

Esame della proposta di legge:

POLOTTI e SANTI: Immissione nei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale tecnico di concetto ed esecutivo assunto ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (1967) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

NANNINI ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253);

IANNIELLO: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (1963);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Mancini Antonio.

Parere sulla proposta di legge:

DI NARDO RAFFAELE ed altri: — Norme per il personale dipendente dalle imprese appaltatrici dei servizi di trasporto e scambio degli effetti postali, di distribuzione pacchi a domicilio, di vuotatura delle cassette d'impostazione, nonché per il personale dipendente dalle ditte concessionarie del servizio di recapito degli espressi *in loco* (*Urgenza*) (2184) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sul disegno di legge:

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

CURTI ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli affari esteri (1829);

— (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Bosco.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 15 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474) — Relatore: Padula — (*Parere della VIII e della XIII Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Venerdì 15 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Polotti.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Martedì 19 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori DE MARZI ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2176) — (*Parere della V Commissione*);

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117) — (*Parere della I Commissione*);

ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404) — (*Parere della IX Commissione*);

— Relatori: Padula, per la IV Commissione; Ceruti, per la IX Commissione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 19 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo, d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della

legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 25 luglio 1966;

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) — (*Parere della V Commissione*);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

— Relatore: Bardotti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BADALONI MARIA ed altri: Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali (2076) — Relatore: Spittella — (*Parere della V Commissione*).

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

Martedì 19 maggio, ore 16 e 21.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2352) — (*Parere della III, della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Felici.

Discussione dei disegni di legge:

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1924) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) — Relatore: Simonacci;

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2498) — (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Miotti Carli Amalia.

Seguito della discussione della proposta di legge:

EVANGELISTI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma (1354) — Relatore: Simonacci.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2330) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Simonacci.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2134) — (*Parere della XIV Commissione*) — Relatore: Miotti Carli Amalia.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — protezione civile (335) — (*Parere della I, V, VII, IX e XIV Commissione*);

COVELLI e CUTTITTA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) — (*Parere della V Commissione*);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) — (*Parere della V Commissione*);
— Relatore: Zamberletti.

Discussione della proposta di legge:

Tozzi CONDIVI: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma (766) — (*Parere della XIV Commissione*) — Relatore: Foschi.

Discussione del disegno di legge:

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (336-D) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Foschi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

FRACASSI: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per

l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (*Urgenza*) (731) — Relatore: Pisoni — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso (*Approvato dal Senato*) (1493) — Relatore: de' Cocci — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MANCINI GIACOMO: Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza (1797) — Relatore: Achilli — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (2089) — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore ZANNIER: Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) — (2241) — Relatore: Degan — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ASSANTE ed altri: Modificazioni alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (*Urgenza*) (1358);

BOFFARDI INES ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 concernente i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2047);

DURAND DE LA PENNE: Modifica all'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2105);

PALMITESSA: Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di

ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2294);

— Relatore: Pisoni — (*Parere della II e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

GROMO: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (48) — Relatore: Pisoni — (*Parere della IV, della V, della XII e della XIV Commissione*);

LEZZI: Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione « Terra » di Pozzuoli e istituzione del centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli (2438) — Relatore: Achilli — (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

OLMINI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli enti cooperativi (494);

ORIGLIA ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (2193);

— Relatore: Merenda — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (*Approvato dal Senato*) (1922) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

MARZOTTO: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

ROBERTI ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (*Urgenza*) (640) — (*Parere della I, V, VI e XIII Commissione*);

NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Istituzione di un Ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (*Urgenza*) (869) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci.

RELAZIONI PRESENTATE

V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali):

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (primo provvedimento) (2495) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 2 di venerdì 15 maggio 1970.